



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Annotazioni sui F.I.R. per le soste tecniche

La Circolare del Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 non contempla in maniera chiara ed esaustiva la previsione delle **soste tecniche** in quanto tratta esclusivamente i casi specifici relativi ai **trasbordi dei rifiuti**.

L’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’articolo 1, comma 19, d.lgs. n. 116/2020 (decreto cd. “Economia circolare”), tratta la nuova disciplina del trasbordo dei rifiuti, prevedendo al comma 15 che:

«Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché **le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto**, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lett. aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le **72 ore**, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione».

Soltanto se giustificato e dimostrato da reali esigenze tecniche di trasporto e, contestualmente, non superi le 72 ore, il trasbordo potrà **non configurarsi** quale stoccaggio di rifiuti e non richiedere, pertanto, alcun titolo abilitativo per la sua effettuazione.

Pertanto, al fine di evitare sanzioni del tipo amministrative per carenza di informazioni riportate sul formulario rifiuti, anche se le norme citate e la Circolare nulla prevedono con riferimento alla segnalazione mediante annotazione sul FIR di tale ipotesi di stazionamento, si ritiene in ogni caso che, poiché dal campo “Annotazioni” debbano risultare tutte quelle informazioni necessarie e utili per ricostruire il trasporto, sia necessario appuntare anche tali soste, con relativa specificazione di quanto segue:

**“SOSTA TECNICA PER.....ORARIO E DATA INIZIO
SOSTA.....ORARIO E DATA PRESUNTA FINE SOSTA.....”**